



**COMUNE DI
REDAVALLE**
(Provincia di Pavia)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NEL
SETTORE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE C.C.
N. 35 DEL 19.12.2002

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Redavalle esplica nell'ambito di un sistema integrato di interventi sociali ed educativi attribuiti agli enti locali dal d.p.r. n. 616 del 24.07.1977 e dall'art. 13 del d. lgs. 18.08.2000 n. 267 , al fine di concorrere alla eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione .

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al d. lgs. 31.03.1998 n. 109 , così come modificato e integrato dal d. lgs. 3.05.2000 n. 130 e dai relativi regolamenti attuativi emanati .

Art. 2 Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano, nel rispetto del principio di pari dignità per ogni individuo e nei limiti delle risorse disponibili , ai seguenti servizi e interventi :

a) Servizi sociali , educativi e ricreativi

- servizi per anziani e inabili (s.a.d. , pasti, lavanderia, trasporti, telesoccorso) ;
- servizi per minori (attività ricreative e di sostegno formativo) .

La partecipazione al costo , da parte degli utenti , per la fruizione dei suddetti servizi e' calcolata in base ai parametri determinati mediante fasce di reddito ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) corrispondenti a tariffe o a percentuali di compartecipazione .

Al di sotto del reddito ISEE pari a euro 5.165,00 (importo valido per l'anno 2003) , non si darà luogo ad alcuna partecipazione alla spesa per la fruizione dei servizi sopra elencati .

Oltre il reddito ISEE , stabilito annualmente con deliberazione della Giunta Comunale , dovrà essere corrisposta una tariffa da calcolarsi , per i singoli servizi , secondo la percentuale di partecipazione di cui alla Tabella del successivo art. 8 .

b) Benefici economici per il superamento di situazioni di bisogno e/o di disagio

- Intervento di natura economica (minimo vitale) ;
- Intervento di natura economica a carattere straordinario , per spese di affitto e servizi primari , per spese mediche e farmaceutiche e per altre esigenze non prevedibili ;
- Intervento di natura economica per sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati (tossicodipendenti , handicappati, ecc.) ;
- Attribuzione di vantaggi economici mediante la fruizione di servizi senza corrispettivo o con un corrispettivo agevolato ;
- Integrazione della retta di ricovero per anziani, inabili o handicappati .

Gli interventi di natura economica possono essere sostituiti da altre forme indirette di pagamento .

Art. 3 Minimo vitale

Nel limite degli stanziamenti di bilancio , il Comune concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del "minimo vitale" un' assistenza economica sotto forma di ausilio finanziario finalizzato al superamento dello stato di indigenza del nucleo familiare o della singola persona .

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo e il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per il soddisfacimento dei piu' elementari bisogni del vivere quotidiano .

Per l'anno 2003 , il "minimo vitale" è determinato nell' importo (agli effetti ISEE) di euro 5.165,00 .

Per gli anni successivi , tale importo potra' essere aggiornato - con deliberazione di Giunta Comunale - sulla base del tasso d'inflazione annuo calcolato dall' Istat .

Art. 4 Destinatari degli interventi

I servizi e gli interventi di carattere economico di cui al precedente art. 2 sono destinati esclusivamente ai residenti nel Comune .

Art. 5 Concorso dei parenti tenuti agli alimenti

Le persone obbligate a prestare gli alimenti , cosi' come individuate ai sensi dell'art. 433 e sgg. del Codice Civile , saranno - prima che il Comune dia corso alle prestazioni di cui al precedente art. 2 - convocate allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale elaborato a favore del soggetto richiedente ovvero, accertata nei loro confronti la sussistenza di mezzi , l' assunzione diretta - da parte delle stesse - di responsabilità nel far fronte alle esigenze avanzate dal richiedente .

In caso di rifiuto o di inerzia dei soggetti (come sopra individuati) obbligati agli alimenti , il Comune si attiverà comunque (in via surrogatoria) verso il richiedente al fine di ovviare allo stato di bisogno o di indigenza , riservandosi ogni azione di rivalsa in conformità a quanto disposto al successivo art. 13 .

TITOLO II

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 6 Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica del soggetto che richiede l'intervento o la fruizione dei servizi agevolati di cui al precedente art.2 , e' determinata con riferimento al nucleo familiare

composto così' come stabilito dal d. lgs. 109/98 , come modificato e integrato dal successivo d. lgs. 130/2000 e dai relativi decreti attuativi emanati .

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando :

- a) il reddito;
- b) il patrimonio mobiliare ;
- c) il patrimonio immobiliare .

Qualora l'individuo appartenga a un nucleo familiare composto di piu' persone , la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e secondo la scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 allegata al d. lgs. 109/98 e succ. modifiche e integrazioni .

Il rapporto fra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina l'indicatore ISEE .

Art. 7

Definizione di reddito e di patrimonio

Ai fini del presente regolamento , per la definizione del reddito e del patrimonio (mobiliare e immobiliare) del nucleo familiare si fa riferimento alla normativa di cui al d. lgs. 109/98 e succ. modifiche e integrazioni.

Art. 8

Fasce di contribuzione

Ai fini della determinazione della quota di concorso alla spesa da porre a carico del soggetto che richiede la prestazione dei servizi di cui alla lettera a) del precedente art. 2 , si fa riferimento alla tabella seguente :

Fasce ISEE	Soglie	Percentuale di recupero
A	fino a euro 5.165,00	zero
B	da euro 5.166,00 a euro 6.732,00	10%
C	da euro 6.733,00 a euro 8.299,00	20%
D	da euro 8.300,00 a euro 9.866,00	40%
E	da euro 9.867,00 a euro 11.433,00	60%
F	da euro 11.434,00 a euro 13.000,00	80%
G	da euro 13.001,00 a euro 30.000,00	100%
H	da euro 30.001,00 a euro 50.000,00	200%

Oltre la soglia di euro 50.000,00 , il Comune non erogherà alcuno dei servizi di cui al precedente art. 2 , lettera a) .

Il percepimento di sussidi assistenziali , di qualsiasi natura , per un importo fino a euro 2.582,28 globali annui comporta l' automatico inserimento del soggetto richiedente nella fascia di contribuzione immediatamente successiva .

Il percepimento di sussidi assistenziali , di qualsiasi natura , per un importo superiore a euro 2.582,28 globali annui comporta l' automatico inserimento del soggetto richiedente nella seconda fascia successiva .

Gli importi e i valori espressi nel presente articolo valgono per l'anno 2003 ; per gli anni successivi , gli stessi potranno essere aggiornati - con deliberazione della Giunta Comunale - in base al tasso d' inflazione annuo calcolato dall' Istat .

TITOLO III

INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PER ANZIANI, INABILI O HANDICAPPATI

Art. 9

Definizione

Ai fini del presente regolamento , per “ integrazione della retta di ricovero “ dell’ anziano , dell’ inabile o del portatore di handicap in una struttura protetta , si intende l’ intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di utenti che siano inseriti nella rete dei servizi socio-sanitari .

L’ integrazione ha luogo solo nel caso in cui l’ utente non sia in grado di pagare interamente la retta, fermo restando l’ obbligo per le persone civilmente obbligate di cui all’ art. 433 del codice civile .

Il Comune potrà intraprendere specifiche azioni dispositive del patrimonio dell’ interessato , atte a garantire all’ Ente la copertura delle spese (se anticipate) nei modi e nelle forme stabilite al successivo art. 13 .

Nella domanda di integrazione della retta di ricovero , dovrà essere indicata la denominazione e la sede della struttura residenziale e l’ importo della retta .

All’ interessato , dovrà essere comunque garantita una quota di reddito minimo per le spese di carattere personale .

L’ entità di tale quota sarà individuata con riferimento al piano socio-assistenziale regionale vigente .

Art. 10

Retta a carico del ricoverato

Il soggetto anziano , inabile o portatore di handicap e’ tenuto a pagare la retta di ricovero con :

- l’ ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici , di qualsiasi natura , in godimento ;
- l’ ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari , titoli di credito , proventi di attività finanziaria, ecc.) , fatta salva una franchigia di euro 5.165,00 ;
- il patrimonio immobiliare , mediante impegni sul medesimo di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l’ intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile ;
- i beni mobili ;
- gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti , compresi i sussidi a carattere assistenziale .

Qualora il reddito del ricoverato non sia sufficiente , le persone obbligate ai sensi dell’ art. 433 del codice civile intervengono , avendone i mezzi , nel pagamento della retta .

Qualora i soggetti obbligati , che siano economicamente capaci di ottemperare all’ obbligo , rifiutano o ritardano il loro intervento , il Comune si attiverà in ogni caso - in via surrogatoria - per superare lo stato di bisogno del richiedente .

Nei confronti dei soggetti obbligati , capaci economicamente , il Comune si riserva ogni possibile azione legale di rivalsa per il recupero di quanto anticipato .

TITOLO IV

AIUTI DI NATURA ECONOMICA

Art. 11

Aiuto di natura economica per il reinserimento di emarginati

Al fine di favorire la reintegrazione nel tessuto sociale di persone emarginate quali tossicodipendenti, handicappati, ecc., il Comune può intervenire con un ausilio finanziario mensile nella misura necessaria, tenuto conto dei limiti degli stanziamenti di bilancio, e per una durata non superiore a mesi dodici.

Il sussidio può essere rinnovato annualmente.

Art. 12

Aiuto di natura economica a carattere straordinario per persone che versano in stato di bisogno

In favore delle persone che versano in stato di bisogno può essere previsto il pagamento delle utenze relative all'erogazione dei servizi primari (luce, acqua, gas).

L'ausilio finanziario di carattere straordinario può essere corrisposto anche a coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al "minimo vitale", versino in condizioni di difficoltà economica per fatti contingenti e straordinari.

L'attribuzione di vantaggi economici non esclude la fruizione agevolata o gratuita dei servizi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Recupero del credito

Il Comune può intraprendere speciosi atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per la quale si sia reso necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobiliari il cui valore copra in tutto o in parte le spese di ricovero in struttura protetta, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme dallo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari su fabbricati e su terreni di proprietà del debitore, da esperire quanto il credito vantato dal Comune sia superiore a euro 5.165,00;

- l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati), dopo che sia stata esperita senza effetto la prassi amministrativa del recupero del credito maturato;

- l'alienazione consensuale dei beni immobili del debitore (o degli eredi per i beni ereditati) previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi), affinché il ricavato venga destinato alla copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

In caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, il Comune adotta tutte le misure necessarie (ivi comprese quelle giudiziali) nei confronti dei parenti del ricoverato obbligati ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

Art. 14
Riservatezza dei dati personali

L'acquisizione delle dichiarazioni e di ogni altra informazione richiesta per l'erogazione dei servizi e dei contributi e la gestione dell'archivio dei documenti ad esse relativi, troveranno accoglienza in apposite strutture del Comune.

Il trattamento e l'acquisizione dei dati personali, relativi alle dichiarazioni, avverranno nel pieno rispetto della legge 675/96 e sue succ. modificazioni (così come dei relativi decreti attuativi), a tutela e garanzia della privacy di ogni individuo.

Art. 15
Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento, ai sensi della legge 7.08.1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.